

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL PAZIENTE al tempo del Covid-19



Il medico, come qualsiasi altro professionista sanitario, è tenuto **al rispetto della complessa disciplina sulla protezione dei dati personali** (comunemente detta, con espressione diffusa ma non del tutto appropriata, *privacy*)

stabilita in primo luogo dal *Regolamento generale sulla protezione dei dati* (GDPR, all'inglese, o RGPD nell'acronimo italiano: Regolamento (UE) 2016/79) e, per quanto concerne una serie di disposizioni integrative subordinate al Regolamento stesso, dal D. Lgs. n. 196/2003 (noto come *Codice della privacy*), come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018.

Nella particolare e **straordinaria situazione** determinata, su scala planetaria, **dall'emergenza epidemiologica da Covid-19** e con le altrettanto straordinarie misure di contenimento prese dal nostro Governo, è bene riprendere in mano i concetti della protezione dei dati personali anche in considerazione del **repentino incremento di prestazioni professionali da remoto**, spesso senza un'adeguata preparazione e attenzione ai rischi per la riservatezza.

Qualsiasi attività professionale con l'impiego di strumenti telematici, come l'utilizzo di applicazioni per videoconferenza (Skype, Zoom, Teams e simili) impone **particolare cautela per gli aspetti inerenti alla sicurezza e alla protezione dei dati**.



Quando – come nel caso delle *attività sanitarie* in genere – il trattamento riguarda dati personali particolarmente delicati, quali i **dati sulla salute**, la soglia di attenzione deve alzarsi, come del resto lo stesso Regolamento europeo prevede.

Problemi pratici al tempo del Covid-19

Quello che segue è un elenco essenziale di istruzioni per affrontare in maniera conforme al Regolamento la digitalizzazione della relazione medico-paziente nel tempo dell'emergenza.

- 1 **Aggiornare le informazioni** sul trattamento da fornire al paziente, con riferimento alle nuove modalità di trattamento che il medico intende attuare.
- 2 Nei casi in cui il trattamento dei dati personali si basa sul consenso, **occorre ottenere lo specifico consenso** del paziente per l'impiego delle nuove modalità digitali o da remoto che il medico intende attuare.
- 3 Per quanto riguarda la sicurezza, rivalutare e, se necessario, **aggiornare le misure tecniche e organizzative** esistenti e introdurre quelle necessarie in relazione agli strumenti e alle modalità di trattamento da remoto che il medico intende utilizzare.
- 4 **Evitare l'uso promiscuo** di dispositivi (computer, tablet e smartphone).
- 5 Mantenere **l'aggiornamento costante di antivirus e sistemi operativi**.
- 6 Non utilizzare **wi-fi pubblici** o di terzi.
- 7 Impostare una **rigorosa password policy** per l'accesso ai dispositivi stessi e agli applicativi.
- 8 Se si tratta di piattaforme web, accertare che **il servizio erogato sia conforme al Regolamento**, in che modalità e a quali condizioni è prevista la memorizzazione dei dati dei pazienti in cloud, dove sono localizzati i dati e a chi competono il controllo e la gestione di tali dati.
- 9 Invio delle ricette al paziente: in base all'ordinanza della protezione civile del 19 marzo 2020, è stato stabilito che il medico può trasmettere la ricetta all'assistito per posta elettronica, via SMS o anche per telefono. Il Garante della privacy ha chiarito che, nel caso di invio tramite e-mail, il promemoria della ricetta deve essere **allegato al messaggio** e non inserito come testo nel corpo della e-mail; invece, nel caso di comunicazione telefonica o tramite sms, sarà sufficiente **comunicare al paziente il solo numero della ricetta elettronica prescritta**. Le stesse modalità possono essere utilizzate per l'invio della ricetta dal medico direttamente al farmacista.
- 10 Particolare cautela deve prestare il medico nel caso riscontri un caso Covid-19 positivo: **è assolutamente esclusa**, in quanto vietata e sanzionata dal Regolamento, **la diffusione dei dati identificativi del paziente** risultata positiva o eventualmente sottoposta alla misura dell'isolamento per finalità di contenimento della diffusione del virus. Il divieto si applica a qualsiasi soggetto sanitario, pubblico o privato che sia, nonché alle aziende sanitarie.
- 11 In caso di decesso per accertato o sospetto Covid-19, **il medico può certificarne la causa**, anche ai fini delle misure precauzionali imposte dalla normativa emergenziale agli operatori di pompe funebri.
- 12 I medici e in generali gli operatori sanitari privati possono raccogliere dal paziente informazioni inerenti a eventuali sintomi da Covid-19; è tuttavia **escluso che possano legittimamente acquisire** – in tali casi – ulteriori informazioni relativamente agli **spostamenti o ai contatti del paziente**, che sono riservate alla sanità pubblica e alla protezione civile, organi deputati al rispetto della regolamentazione emergenziale in corso.

Avv. Marzio V. Vaglio

Caveat: il testo che precede non può essere inteso quale consulenza legale professionale, essendo una semplice sintesi, non esaustiva, di concetti generali inerenti al tema.